

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3970

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DOLAZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1999

—————

Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta  
sull'impiego dei «collaboratori di giustizia»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'impiego, ripetutamente contrastato, dei «collaboratori di giustizia» ha indotto, negli ultimi anni, il Parlamento a votare numerosi provvedimenti legislativi a volte poi risultati non sempre coordinati in modo ottimale con le norme contenute nella Costituzione e con i Trattati internazionali, sottoscritti dall'Italia, a partire dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

In tale dibattito si sono inseriti prepotentemente appartenenti all'ordine giudiziario con manifestazioni oggettivamente finalizzate al tentativo di condizionare l'operato del Parlamento sovrano.

Numerose sono state le esternazioni, riprese ed enfatizzate dalla stampa nel quadro di precise strategie finalizzate a creare allarme sociale e tentare di screditare il Parlamento addirittura accusato di voler «abolire per legge la mafia», in un articolo a firma di un pubblico ministero, comparso sulla prima pagina di uno dei più diffusi quotidiani italiani il 25 luglio 1997, mentre il Parlamento stava esaminando le proposte di legge relative alla modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale.

Negli ultimi anni la «giustizia ...amministrata in nome del popolo» secondo le previsioni dell'articolo 101 della Costituzione, ha visto un'amministrazione sempre più lasciata non tanto all'iniziativa dei pubblici ministeri e al loro «...obbligo di esercitare l'azione penale» quanto a quella di presunti «collaboratori di giustizia» le cui accuse sono state poste acriticamente alla base di arresti in massa di migliaia di cittadini in operazioni che hanno assunto le connotazioni dei rastrellamenti più che della verifica processuale dell'esistenza di responsabilità penali di cittadini.

Tutto ciò è avvenuto con l'uso abnorme e talvolta illegale della custodia cautelare senza alcun riguardo per la presunzione di non colpevolezza del cittadino accusato di avere commesso un reato, sancita dall'articolo 27 della Costituzione, ma, sopra tutto, per la presunzione di innocenza sancita dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, sottoscritto nel 1955, e del Patto di New York per la tutela dei Diritti civili, sottoscritto nel 1977.

S'è dovuto verificare più volte come all'attività della polizia giudiziaria per la scoperta dei responsabili dei delitti, sia stata sostituita, come fonte privilegiata, la verbalizzazione di accuse di criminali poste a base di arresti indiscriminati anche quando tali accuse venivano smentite dai risultati delle indagini di polizia giudiziaria. Cosa che, in un paese civile, nel rispetto delle Leggi approvate da un Parlamento sovrano, dovrebbe portare a incriminare per calunnia i responsabili delle accuse smentite dagli accertamenti effettuati dagli organi di polizia.

Si è arrivati a ritenere che sentenze di assoluzione emesse sulla base dell'elementare rispetto del principio della motivazione, sancito dalla stessa Corte di cassazione, sono state additate come prova di corruzione dei giudici da parte di pubblici ministeri sempre più appiattiti sull'acritica valorizzazione delle accuse formulate dai «collaboratori».

Con ciò s'è creato un clima persecutorio e criminalizzato anche per gli appartenenti all'ordine giudiziario che svolgono funzioni giudiziarie e hanno ancora il coraggio di assolvere il Cittadino accusato dai «collaboratori» quanto le accuse di questi ultimi si rivelano illogiche, contraddittorie, sprovviste di elementi oggettivi di riscontro e addirittura smentite dai risultati delle in-

dagini, talvolta pluriennali degli organi di polizia.

A fronte di tale realtà il Parlamento non può assistere ancora passivamente agli attacchi che gli vengono mossi - specie da appartenenti all'ordine giudiziario in rapporti privilegiati con organi di stampa e centrali editoriali - come se fosse responsabile di chissà quale nefandezza per il solo fatto di avere avviato quello che si rivela un tentativo per il ripristino del proprio potere sovrano in ordine all'approvazione delle leggi, al rispetto dei diritti dei cittadini che costituiscono il «Popolo» in nome del quale, e non contro il quale deve essere amministrata la giustizia.

A questo punto si ritiene indispensabile verificare:

1) quale uso si sia fatto dei «collaboratori di giustizia» da parte dei diversi organi funzionalmente delegati a tale compito;

2) quali conseguenze abbia quell'uso sull'«amministrazione in nome del popolo» della giustizia stessa;

3) quali somme sono state spese, e per quali ragioni, per soddisfare talune esigenze di tali «collaboratori» (Più volte i sindacati di polizia hanno lamentato il fatto che i loro iscritti addetti alla «protezione» dei «collaboratori», hanno subito la mortificante verifica di come gli organi dello Stato abbiano soddisfatto ogni capriccio del «collaboratore» con spese miliardarie a carico dell'erario);

4) se l'impiego di quelle somme per dotare le forze di polizia di migliori strumenti tecnici e per consentirne l'ulteriore

specializzazione potesse portare a migliori risultati non solo in concreto ma anche per la stessa immagine dello Stato;

5) se siano state recuperate da parte dello Stato le somme pagate ai «collaboratori» dei quali si è successivamente accertato il mendacio e/o la violazione della convenzione stipulata con gli organi dello Stato;

6) quanti anni di carcere siano stati subiti da «cittadini» riconosciuti innocenti, dopo anni di custodia cautelare subita solo per l'acritico appiattimento dell'accusa sulle accuse dei «collaboratori» che fin dall'inizio risultavano documentalmente smentite da sentenze definitive, atti pubblici, indagini di polizia;

7) quale sia il costo umano, sociale, finanziario, per la stessa immagine dell'Italia, della giustizia amministrata sulla base delle dichiarazioni di «collaboratori» anzichè del «popolo»;

8) quali provvedimenti legislativi sia necessario approvare perchè trovino effettiva applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 101 e 111 della Costituzione e alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e del Patto di New York per la tutela dei Diritti civili;

9) quali norme sia necessario approvare per garantire il potere sovrano del Parlamento per l'approvazione delle leggi, anche in materia di giustizia e l'indipendenza dei giudici che svolgono funzioni giudicanti anche rispetto alle azioni degli appartenenti all'ordine giudiziario con funzioni inquisitorie.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dei «collaboratori di giustizia», sulle modalità dell'impiego di questi ultimi e sui costi sostenuti per l'utilizzo degli stessi.

### Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, quattro vice presidenti e due segretari a maggioranza dei suoi componenti.

### Art. 3.

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno, che comprende le norme per le audizioni e le testimonianze.

### Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

### Art. 5.

1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi

dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

#### Art. 6.

1. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

#### Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

#### Art. 8.

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

#### Art. 9.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua co-

stituzione, con la presentazione, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati, di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte.

Art. 10.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.



